



Modifica dell'ordinanza sull'allarme

Rapporto sull'esito della consultazione

30 settembre 2016

Sommario

1	Contesto	2
2	Procedura di consultazione	2
3	Risultati della consultazione	4
3.1	Valutazione generale	4
3.2	Osservazioni e proposte concernenti le singole disposizioni	5

1 Contesto

Polycom è la rete radio di sicurezza delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza (AOSS), in cui Confederazione e i Cantoni hanno finora investito circa un miliardo di franchi. La base legale per la rete radio di sicurezza Polycom è una decisione del Consiglio federale del 21 febbraio 2001. La ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni per la realizzazione di Polycom è stata decisa come principio, ma non regolamentata in dettaglio.

Per il previsto rinnovo parziale del sistema a partire dal 2018 e la relativa ripartizione dei costi si intende creare una solida base legale. Ciò avverrà con la modifica della legge federale del 4 ottobre 2002 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1). Dal momento che tale modifica richiederà diversi anni, come soluzione transitoria sarà adeguata l'ordinanza del 18 ottobre 2010 (OAll, RS 520.12) sull'allerta e l'allarme. Il messaggio concernente la modifica della LPPC sarà sottoposto al Parlamento verosimilmente a fine 2018 / inizio 2019. In sostanza, nell'ambito della modifica dell'OAll si tratta di definire la prassi vigente comunemente accettata per la ripartizione dei costi.

Per la salvaguardia del valore di Polycom, il DDPS e il DFF hanno richiesto un credito d'impegno di 159.6 milioni di franchi tramite una domanda separata. Per lavori di sviluppo urgenti, nel 2016 il Parlamento ha concesso un credito aggiuntivo di 13.8 milioni di franchi.

L'infrastruttura Polycom dei Cantoni verrà rinnovata in diverse tappe, a seconda dell'età degli impianti di trasmissione e dei mezzi finanziari messi a disposizione dai Cantoni. I circa 150 milioni di franchi necessari (+/- 20%) saranno finanziati dai Cantoni.

2 Procedura di consultazione

Il 25 maggio 2016, il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di consultare i cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali di comuni, città e regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e altre cerchie interessate in merito alla modifica dell'ordinanza sull'allarme.

La procedura di consultazione, per la quale sono stati interpellati 54 enti e associazioni (vedi elenco dei destinatari), è durata dal 25 maggio al 16 settembre 2016. Complessivamente sono pervenute 38 risposte (di cui tre senza una presa di posizione concreta). Sono inoltre pervenute quattro prese di posizioni di organizzazioni non interpellate.

Destinatari	Interpellati	Risposte
Cantoni	26	26
Conferenze (CdC, CDDGP, CCPCS, CG MPP)	4	2
Partiti	13	2
Associazioni mantello di Comuni, città, regioni di montagna	3	2
Associazioni mantello dell'economia	8	2
Altri (non invitati)	--	4
Totale	54	38

Elenco dei destinatari

(* risposta pervenuta)

Cantoni

Tutti i Cantoni *

Conferenza dei governi cantonali (CdC)

Conferenza dei capi dei dipartimenti di giustizia e polizia (CCDGP) * (rinuncia a prendere posizione)

Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali (CCPCS)

Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) *

Partiti politici

Partito borghese-democratico svizzero

Partito popolare democratico (PPD) *

Partito Cristiano sociale Obvaldo (CSP)

Christlichsoziale Volkspartei Oberwallis

Partito evangelico svizzero (PEV)

PLR. I Liberali Radicali

I Verdi

Partito verde liberale (PCL)

Lega dei Ticinesi (Lega)

Mouvement Citoyens Romand (MCR)

Partito svizzero del Lavoro (PSL)

Unione democratica di centro (UDC)

Partito socialista svizzero (PS) *

Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni svizzeri

Associazione delle città svizzere *

Gruppo svizzero per le regioni di montagna *

Associazioni mantello nazionali dell'economia

Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)

Unione svizzera arti e mestieri (USAM)

Unione padronale svizzera (UPS) *

Unione svizzera dei contadini (USC)

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

Unione sindacale svizzera (USS) *

Società impiegati di commercio (SIC Svizzera)
Travail.Suisse * (rinuncia a prendere posizione)

Altre prese di posizione pervenute (di organi non interpellati)

Centre Patronal

Coordinazione svizzera dei pompieri (CSP)

Aeroporto Zurigo

Inclusion Handicap (associazione mantello delle organizzazioni a tutela dei disabili in Svizzera)

3 Risultati della consultazione

3.1 Valutazione generale

La maggior parte degli enti e delle organizzazioni che hanno preso posizione nell'ambito della procedura di consultazione sono a favore della modifica dell'OAll. Essi hanno formulato proposte di aggiunte e modifiche del testo dell'ordinanza (vedi esposto dettagliato nel cap. 3.2.). Alcuni Cantoni (GE, GL, SG, SH, TG, VD, VS, ZH) sono contrari alla proposta di modifica messa in consultazione, ma in parte propongono le stesse modifiche degli interpellati favorevoli.

In generale, le risposte alla modifica sono le seguenti.

- La proposta di ancorare la rete radio nazionale di sicurezza Polycom nell'OAll come soluzione transitoria è accolta favorevolmente. La maggior parte degli enti interpellati sottolinea la necessità di creare il più presto possibile una base legale ad hoc. Nel rapporto esplicativo si dovrebbe inoltre fare riferimento agli altri sistemi d'allarme e di telecomunicazione rilevanti per la protezione della popolazione.
- Una chiara ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni è ritenuta positiva, in particolare nell'ottica di una separazione di compiti finora congiunti tra Confederazione e Cantoni, come richiesto dalla CdC. La ripartizione dei costi deve basarsi sui principi seguenti: i costi d'investimento per il rimodernamento dei sistemi esistenti (Polycom e Polyalert) sono a carico della Confederazione; i costi d'esercizio e di manutenzione sono assunti proporzionalmente dai relativi gestori.
- In generale, gli enti interpellati chiedono che i costi a carico della Confederazione e dei Cantoni vengano definiti in modo più preciso e trasparente, in particolare per quanto riguarda la stima dei costi per i Cantoni.
- L'affermazione secondo cui la modifica dell'OAll non avrà conseguenze dirette per le finanze e il personale della Confederazione e dei Cantoni viene messa in dubbio.
- Nel rapporto esplicativo dovrebbero essere illustrati anche i compiti dei Cantoni in relazione alle componenti cantonali, analogamente ai compiti della Confederazione per le componenti nazionali.

3.2 Osservazioni e proposte concernenti le singole disposizioni

Art. 1
<u>Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, NW, SG, SO, SZ, TG, UR / CG MPP</u> Nell'art. 1 si distingue tra allerta e allarme (lett. a) e rete radio nazionale di sicurezza (lett. b). Questa distinzione deve essere scrupolosamente mantenuta nell'intera OAll, quindi ad esempio anche nell'articolo 16.
<u>Canton SO</u> I termini «Polyalert» e «Polycom» dovrebbero essere utilizzati anche nell'ordinanza.
<u>Canton TI</u> Nell'articolo 1 si dovrebbe fare riferimento, tra parentesi, ai termini «Polyalert» (lett. a) e «Polycom» (lett. b). Nella versione italiana dovrebbe essere utilizzata coerentemente la denominazione «rete radio <i>nazionale</i> di sicurezza» per esteso, e non solo «rete radio sicurezza». Ciò vale anche per gli articoli 6a, 20a e 21a.

Art. 1 lett. a e b
<u>Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG / CG MPP</u> Completare la lettera a come segue: <i>“le competenze e la procedura per l'esercizio, la manutenzione, il rimodernamento di un'infrastruttura unitaria per i sistemi d'allarme nonché per l'allerta e l'allarme e la diffusione di istruzioni ...”</i> Completare la lettera b come segue: <i>“...l'esercizio, la manutenzione e il rimodernamento di un'infrastruttura unitaria per la rete radio di sicurezza ...”</i> . Inoltre, nell'articolo 1 lettera b e nel rapporto esplicativo occorre conferire una base legale [sic] anche al sistema Polyalert. Si deve inoltre chiarire se il termine “Rete radio di sicurezza” comprende solo Polycom o anche Polyalert. Completare ev. l'articolo 1 con una lettera c per Polyalert.
<u>Canton AG</u> Non è chiaro se la disposizione contenuta nella lettera b e nell'articolo 20a capoverso 1 comporti un obbligo nei confronti delle singole organizzazioni (dei pompieri). Occorre specificare esplicitamente, almeno nelle spiegazioni, che per i pompieri non sussiste un obbligo generale di introdurre Polycom.
<u>Canton BL</u> Lettera b: considerato che la rete radio nazionale di sicurezza non è citata nella LPPC, la regolamentazione nell'ordinanza appare molto ampia. Non è chiaro se le disposizioni “per l'esercizio e la manutenzione di un'infrastruttura <u>unitaria</u> per le comunicazioni radio e la trasmissione di dati <u>tra</u> le autorità e le organizzazioni federali e cantonali attive nel campo del salvataggio e della sicurezza” costituiscano un obbligo per le singole organizzazioni (dei pompieri). Inoltre Polycom, che permette solo la comunicazione vocale, con il riferimento alla “trasmissione di dati” assume una nuova dimensione.

Cantoni GE, VS

Lettera b: la formulazione “le competenze e la procedura” deve essere modificata in “le competenze e *la ripartizione dei costi*”.

Canton SG

Non è chiaro se la disposizione alla lettera b e nell'articolo 20a capoverso 1 costituisca un vincolo per i corpi pompieri che non hanno ancora introdotto Polycom in modo capillare. Il Canton SG è contrario a un obbligo di questo tipo.

Canton VD

Lettera b: per evitare confusione con la RDS, si dovrebbe parlare di “trasmissione di dati *via radio*” (“transmission de données *radio*”).

CSP

Non è chiaro se le disposizioni di cui all'articolo 1 lettera b e all'articolo 20a capoverso 1 mirino a istituire un obbligo generale di utilizzare Polycom per le AOSS. La CSP è assolutamente contraria a un obbligo di questo tipo, dato che Polycom non è il sistema ideale per la comunicazione all'interno dei pompieri. Inoltre, l'obbligo all'uso esclusivo di Polycom comporterebbe un onere supplementare importante. La decisione, se e in che misura Polycom debba essere utilizzato dai pompieri, deve rimanere nella sfera di competenza dei cantoni.

Art. 4

Canton VD

Considerate la rapida evoluzione tecnologica e la struttura federalista del Paese, nell'ordinanza si dovrebbe rinunciare a indicare esplicitamente l'organo competente di ordinare l'allarme; la scelta deve essere lasciata ai cantoni.

Art. 16

Canton SH

La possibilità di stipulare convenzioni tra la Confederazione e i Cantoni non deve essere possibile solo per la rete radio nazionale di sicurezza (ora prevista nell'art. 20a cpv. 3), ma anche per il sistema d'allarme. L'articolo 16 capoverso 2 deve quindi essere completato con una lettera d: “*La Confederazione può stipulare degli accordi con i Cantoni relativi all'esercizio, alla manutenzione e al rimodernamento delle componenti nazionali e cantonali dei sistemi d'allarme*”.

Art. 17 cpv. 2^{ter}

Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, ZG / CG MPP

Per Polyalert l'alimentazione con corrente d'emergenza è garantita; lo stesso deve valere per la rete radio nazionale di sicurezza.

Art. 20a

Canton AR

Capoverso 2 lettera d: il termine “esercizio in parallelo” deve essere definito. Occorre chiarire in particolare se s'intende un esercizio in parallelo permanente o temporaneo (per es. in caso di sostituzione di un sistema, un rimodernamento o un impiego).

Canton BL, CSP

Capoverso 1: si pone la domanda se la disposizione implichi un obbligo di introdurre Polcom. Inoltre, non è chiaro quali siano esattamente gli organi secondo l'articolo 1 lettera b, poiché non esiste una definizione chiara delle AOSS.

Capoverso 2: dalla frase introduttiva non si capisce chiaramente chi è competente per la componente nazionale, dato che l'UFPP deve collaborare solo con le AOSS federali e cantonali. Considerato l'elenco dettagliato delle competenze dell'UFPP, si dovrebbe parlare piuttosto di un'intesa tra l'UFPP e le AOSS federali e cantonali.

Il capoverso 3 e l'articolo 21a capoverso 1 lettera a in parte si contraddicono. Il capoverso 3 recita che la Confederazione può “stipulare delle convenzioni con i cantoni per l'esercizio e la manutenzione delle componenti nazionali della rete radio nazionale di sicurezza”, mentre l'articolo 21a capoverso 1 lettera a prescrive che la Confederazione si assuma i costi per “l'esercizio e la salvaguardia del valore delle componenti nazionali”.

Canton BS

Il capoverso 2 lettera f deve essere completato come segue: “la gestione dei release, delle configurazioni, del ciclo di vita e delle modifiche *nonché la messa a disposizione di una piattaforma amministrativa*”.

Canton SH

La possibilità di stipulare una convenzione non dovrebbe essere limitata all'esercizio e alla manutenzione, ma dovrebbe essere possibile anche per un'eventuale rimodernamento. Proponiamo pertanto di completare il capoverso 3 come segue: “La Confederazione può stipulare delle convenzioni con i Cantoni per l'esercizio, la manutenzione e il rimodernamento delle componenti nazionali e cantonali della rete radio di sicurezza”.

Non è inoltre chiaro che cosa s'intenda per “esercizio in parallelo”. Si tratta di un esercizio in parallelo permanente o solo per una determinata fase (per es. in caso di aggiornamento, rimodernamento o sostituzione del sistema)? Ciò andrebbe spiegato nel rapporto esplicativo.

Canton SO

Capoverso 2: una collaborazione con le AOSS e i Cantoni è sicuramente auspicabile, ma le decisioni dovrebbero essere prese solo d'intesa tra l'UFPP, le AOSS e i Cantoni. Il tipo di collaborazione deve essere precisato nel rapporto esplicativo.

Capoverso 3: partiamo dal presupposto che le disposizioni dell'OAll relative alla ripartizione dei costi non siano modificabili. In relazione alla ripartizione dei costi non possono essere lasciati margini di contrattazione; nel capoverso 3 si dovrebbe esplicitamente sancire che la ripartizione dei costi non è negoziabile.

Canton UR

Consideriamo positiva l'enumerazione esplicita risp. la definizione delle componenti nazionali, in particolare la garanzia dell'esercizio in parallelo e dell'acquisto delle licenze.

Canton VD

Capoverso 2: le componenti nazionali e i compiti concernono unicamente elementi tecnici che interessano solo gli operatori cantonali. Per questo motivo dovrebbero essere citati al posto delle AOSS.

Nel capoverso 2 lettera i, la formulazione “l’approntamento di gateway per l’esercizio in parallelo” deve essere sostituita con “l’approntamento di gateway per l’esercizio *comune* ... “(l’exploitation commune).

Art. 21 cpv. 4

Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, VD, ZG / CG MPP

Occorre illustrare a quali condizioni l’indice nazionale dei prezzi al consumo risp. le nuove esigenze di carattere tecnico vengono utilizzate per fissare gli importi forfettari.

Art 21a

Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG, ZH / CG MPP / PS

L’affermazione nel rapporto esplicativo secondo cui la ripartizione dei costi per la rete radio di sicurezza corrisponde alla disposizione di cui all’articolo 21 e alla convenzione in vigore tra Confederazione e Cantoni non è corretta. Le “Condizioni e prescrizioni concernenti la rete radio nazionale di sicurezza POLYCOM” prevedono che di regola gli utenti mettono a disposizione gratuitamente le loro capacità del sistema Polycom a favore della comunità d’utenti. La Confederazione parteciperebbe solo alle ubicazioni d’antenna cantonali che servono anche a coprire la rete di strade nazionali. Inoltre, sempre secondo questo documento, la Confederazione dovrebbe elargire contributi finanziari diretti nell’ambito della protezione civile e della manutenzione delle stazioni.

Canton GE

È opportuno precisare come sarà concretamente effettuata la prevista ripartizione dei costi per l’uso comune delle ubicazioni d’antenna (capoversi 2 e 4).

Canton NE

Mantenere il sistema Polycom aggiornato dal punto di vista tecnico genererà dei costi. Con il passaggio alla tecnologia IP si creeranno ulteriori costi per l’introduzione di collegamenti ridondanti e l’adattamento dei collegamenti esistenti. Le decisioni della Confederazione si ripercuoteranno anche sui cantoni. Una pianificazione finanziaria per il periodo dopo il 2025 e il 2030 risulta quindi difficile.

Canton TI

Per maggiore chiarezza e completezza, sarebbe auspicabile una nuova riformulazione dell’articolo in parola in modo che le modalità di ripartizione dei costi siano chiare e non costituiscano un onere troppo complesso per il calcolo degli importi dovuti dalle parti.

Il capoverso 2 non è stato introdotto dal soggetto e proponiamo pertanto l’aggiunta di “Essa” (Confederazione) ed “Essi” (i Cantoni) al capoverso 4.

Aeroporto di Zurigo

Chiediamo che venga sancito chiaramente che la Confederazione si assume interamente i costi da essa creati presso ubicazioni di terzi e indenni i terzi per la messa a disposizione e l'esercizio. I contributi finora versati non sono stati in alcun modo sufficienti a coprire i costi generati all'Aeroporto di Zurigo. L'articolo 21a capoverso 1 deve quindi essere completato come segue: "La Confederazione si assume *tutti* i costi per", come pure la lettera a: "l'approntamento, l'esercizio e la salvaguardia del valore delle componenti nazionali (...) presso le ubicazioni di terzi e li indennizza convenientemente per la messa a disposizione delle loro infrastrutture".

Art. 21a cpv. 1 lett. a e b

Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SO, SZ, UR, VD, ZG / CG MPP

La Confederazione deve assumersi i costi derivanti dal rimodernamento dei sistemi d'allarme e dalla rete radio di sicurezza come pure dall'approntamento, dall'esercizio e dalla manutenzione delle componenti nazionali. Confederazione, Cantoni e terzi si assumono proporzionalmente i costi per l'esercizio e la manutenzione delle infrastrutture delle loro sottoreti. Attualmente i Cantoni non sono informati in merito all'assunzione dei costi: si richiede maggiore trasparenza.

Canton ZG

Alle lettere a e b occorre citare, oltre ad approntamento, esercizio e salvaguardia del valore, anche il rimodernamento.

Art. 21a cpv. 1 lett. c

Cantoni AI, AR, BL, BS, FR, GR, NW, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG / CG MPP

Nel rapporto esplicativo, al capitolo 4.2 viene specificato che "l'UFPP mette a disposizione i terminali per la protezione civile e può contribuire allo sviluppo della rete in funzione dell'utilizzazione della rete radio di sicurezza da parte della protezione civile". Tuttavia manca un riscontro di tale impegno nell'OAll. Si propone che ciò venga esplicitato tramite l'aggiunta della lettera d all'articolo 21a capoverso 1 OAll.

Canton OW

Completare come segue: "l'approntamento dei terminali per le organizzazioni di protezione civile nei Cantoni ...".

Art. 21a cpv. 2

Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, NW, SG, SO, SZ, TG, UR, VD, ZG / CG MPP

Si chiede di stralciare questo capoverso poiché l'attuazione di questa disposizione creerebbe un onere amministrativo eccessivo.

Art. 21a cpv. 3 lett. a

Canton VD

Completare come segue: "... e la salvaguardia del valore delle *ubicazioni cantonali* ("sites cantonaux") e delle infrastrutture delle loro sottoreti".

Art. 21a cpv. 3 lett. b

Canton SH

Il termine "allacciamento" deve essere definito nel rapporto esplicativo.

Art. 21a cpv. 3 lett. c

Cantoni AR, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TI, VD / CG MPP

Il termine "collegamento ridondante" deve essere definito nel rapporto esplicativo.

Art. 21a cpv. 3 lett. d

Canton SH

Secondo la prassi vigente, l'UFPP si assume i costi per i terminali della protezione civile. Tuttavia, diventa sempre più difficile distinguere tra elementi d'intervento della protezione civile e dello stato maggiore di condotta, dato che l'aiuto alla condotta è una componente importante dello stato maggiore di condotta. La lettera d dovrebbe tenere conto di questa evoluzione: "l'approntamento dei terminali e l'allacciamento delle centrali operative delle autorità e delle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza, *ad eccezione dei terminali della protezione della popolazione e della protezione civile*".

Art. 21a cpv. 4

Cantoni AI, AR, BE, BL, BS, FR, GR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, TG, VD / CG MPP

Sarebbe opportuno riformulare il capoverso: "*I gestori delle sottoreti del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) e i Cantoni stabiliscono, d'intesa con l'UFPP, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione*". Considerato l'onere amministrativo connesso con l'applicazione di questa norma, il testo inizialmente proposto deve essere stralciato. Si tratterebbe di accertare in che misura gli enti federali interessati (esercito, USTRA, UFAM, fedpol, Cgcf) utilizzano gli impianti di trasmissione realizzati dai Cantoni. Inoltre, la disposizione non è neppure conforme alla prassi vigente.

Canton BE

Il capoverso deve essere riformulato come segue: "*I gestori delle sottoreti cantonali stabiliscono, d'intesa con l'UFPP, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla coutenza degli impianti di trasmissione*".

Cantoni GE, VS

Il finanziamento dei mezzi telematici della protezione civile compete alla Confederazione. Si deve precisare che nel quadro del capoverso 4 la protezione civile non rientra nelle organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza dei Cantoni.

Canton TG

Il capoverso deve essere riformulato come segue: *“I gestori federali e cantonali delle sotto-reti stabiliscono, d'intesa con l'UFPP, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla cou-tenza degli impianti di trasmissione”*.

Canton UR

Il capoverso 4 deve essere stralciato (per analogia al capoverso 2). Nella legge [sic] deve essere inserita la disposizione vigente, secondo cui, di regola, Confederazione e Cantoni mettono i loro impianti di trasmissione e le loro capacità gratuitamente a disposizione della comunità d'utenti.

Canton ZG

Il capoverso deve essere riformulato come segue: *“I Cantoni stabiliscono, d'intesa con gli organi federali, le quote di partecipazione ai costi derivanti dalla cou-tenza degli impianti di trasmissione”*.

Canton ZH / PS

La normativa prevista comporterebbe un onere supplementare importante; inoltre, le conseguenze finanziarie per i cantoni non sono chiare. Occorre quindi trovare una soluzione più semplice che rispecchi la prassi vigente.

Art. 21a cpv. 5

Canton BL

Il paragrafo deve essere completato come segue: *“I gestori delle infrastrutture critiche si assumono i costi per i loro terminali. Essi possono essere chiamati a contribuire anche ai costi dell'infrastruttura”*.

Art. 22

Canton NE

Non siamo d'accordo con questa disposizione poiché le sue conseguenze finanziarie non sono prevedibili. La compensazione non viene disciplinata nell'ordinanza, ciò che lascia presagire trattative con le persone interessate.

Canton VS

Verificare la possibilità di completare il capoverso 1 come segue: *“... sono tenuti a tollerare sui loro fondi le infrastrutture per l'allerta e l'allarme e della rete radio nazionale di sicurezza”*.

Cantoni GE, VS

Capoverso 3: nel secondo paragrafo del commento all'articolo 22 si dichiara che le restrizioni della proprietà e la responsabilità si basano sull'articolo 31 e 60s. LPPC. Nel capoverso 3 dell'ordinanza stessa si rimanda invece alla legge sulle telecomunicazioni. Commento

e ordinanza devono corrispondere.

Art. 24

Canton AR

Questo articolo non è più attuale e deve essere stralciato.

Art. 24a

Canton NE

Questa disposizione deve essere precisata. Non è chiaro se durante la fase di migrazione nei Cantoni, i costi di questi ultimi per il mantenimento dell'esercizio in parallelo delle infrastrutture vengano assunti dalla Confederazione; nel capoverso 1 si parla solo di "esercizio".

Richieste singole (non riferite a un preciso articolo)

Canton BL

Nel rapporto esplicativo si deve precisare che Polycom serve in primo luogo come sistema per la comunicazione radio di condotta tra le autorità e le organizzazioni d'intervento. Le organizzazioni attive nel campo del salvataggio e della sicurezza sono libere di utilizzare Polycom anche al di fuori della rete di condotta.

Nell'ambito della stesura della presa di posizione relativa alla modifica dell'OAll si è constatato che per singoli articoli potrebbe essere necessaria una revisione. Il Canton BL chiede quindi di interpellare rapidamente i Cantoni per accertare le necessità di revisione e di attuarle in un prossimo passo.

Le conseguenze delle modifiche all'OAll per i pompieri sono difficili da stimare, dato che né il testo dell'ordinanza, né il rapporto esplicativo forniscono le indicazioni necessarie. I pompieri ritengono poco chiari soprattutto i punti seguenti: la modifica dell'OAll obbliga i pompieri a introdurre Polycom? Quali conseguenze finanziarie ha la salvaguardia di Polycom per i pompieri (cofinanziamento di infrastrutture o maggiori contributi d'esercizio ai gestori delle sottoreti)? I pompieri non devono essere obbligati all'introduzione capillare di Polycom. Le istanze cantonali dei pompieri devono essere libere di decidere quali sistemi radio utilizzare.

Canton BS

Non è chiaro se la modifica dell'OAll comporti l'obbligo di introdurre Polycom per i pompieri. Il Canton BS si aspetta che i corpi cantonali dei pompieri siano liberi di scegliere i loro sistemi radio e auspica una precisazione in tal senso (eventualmente nel rapporto esplicativo).

Cantoni GE e VS

L'affermazione secondo cui la modifica dell'OAll rispecchia la prassi vigente è a nostro avviso discutibile. Pare piuttosto che si voglia procedere a una nuova ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni e che i Cantoni debbano far fronte a un aumento dei costi, in particolare in conseguenza delle disposizioni di cui all'articolo 21a capoverso 3.

Occorre definire chiaramente che cosa comprendono le componenti nazionali e che cosa

comprendono le sottoreti (componenti cantonali).

I Cantoni GE/VS e il Cgcf hanno stipulato una convenzione per il finanziamento di Polycom. GE/VS auspicano sapere al più presto quali conseguenze hanno le modifiche all'OAll su questo accordo.

Le modalità di finanziamento dello sviluppo dell'infrastruttura delle sottoreti, di cui profitta anche la protezione civile, non sono chiare. In particolare non si capisce come la Confederazione intenda adempiere ai suoi compiti ai sensi degli articoli 43 capoverso 1 lettera b e 71 capoverso 1 lettera f.

Canton GL

Nel rapporto esplicativo mancano le informazioni essenziali necessarie per prendere posizione in merito alla revisione dell'OAll. In particolare non vengono fornite indicazioni più precise relative alla stima dei costi calcolati a 150-200 milioni di franchi. Manca inoltre una descrizione della prassi vigente relativa alla partecipazione ai costi da parte dei Cantoni. Il rapporto esplicativo deve essere completato in tal senso.

Il Canton GL auspica che i terminali per la protezione civile continuino ad essere finanziati dalla Confederazione e che i Cantoni, che non hanno introdotto Polycom in modo capillare, non siano obbligati a finanziarli neppure dopo la modifica dell'OAll.

Canton GR

L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) esige che ogni utente Polycom con personalità giuridica propria debba essere in possesso di una concessione. Considerato l'elevato numero di utenti, questa pratica risulta molto complicata e genera costi elevati. Non è giusto pretendere che i Cantoni e i comuni introducano Polycom per poi costringerli a pagare la concessione a caro prezzo. Si deve pertanto valutare l'introduzione di una concessione unica che comprenda tutti gli utenti, di regola i partner delle AOS. Ciò permetterebbe di ridurre notevolmente sia l'onere per l'UFCOM, sia i costi per gli utenti.

Canton LU

La regolamentazione relativa alla ripartizione dei costi non deve assolutamente comportare oneri finanziari supplementari per le AOSS. Già oggi nel Canton Lucerna i costi per gli utenti finali sono nettamente superiori rispetto ad altri Cantoni, situandosi al limite superiore.

Canton NE

Nell'ordinanza non si parla del personale e dell'istruzione supplementari che sono necessari nei Cantoni per tenere il passo con le nuove tecnologie. L'UFPP ha recentemente comunicato alla polizia neocastellana l'introduzione di un nuovo concetto d'istruzione. Questo concetto genererà sicuramente ulteriori costi a carico del Cantone.

Il Canton Neuchâtel è favorevole alla modifica dell'OAll, ma non è disposto ad accettare i costi supplementari per il Cantone poiché mancano indicazioni precise in merito.

Canton TI

La chiave di ripartizione per i costi d'esercizio tra Confederazione, Cantoni e terzi deve essere fissata in una norma specifica dell'ordinanza e menzionata in modo chiaro nel rapporto esplicativo.

Canton ZG

L'introduzione capillare di Polycom per i pompieri non è accettabile. Le autorità cantonali dei pompieri devono poter decidere autonomamente quale sistema radio utilizzare. Nel rapporto esplicativo si deve quindi specificare chiaramente che la modifica dell'OAll non obbliga i

pompieri all'introduzione capillare di Polycom.

PS

Molte domande sollevate da Polycom rimangono in sospeso (cfr. interpellanza 02.3605); anche le responsabilità e la chiave di ripartizione dei costi non sono chiare, segnatamente come saranno ripartiti tra i Cantoni i costi stimati a 150-200 milioni di franchi. Il PS auspica che la CdG si chini in modo approfondito sui punti non ancora chiariti nel processo di acquisizione di Polycom.

CSP

La soluzione transitoria a livello di ordinanza senza base legale è problematica non solo dal punto di vista dello Stato di diritto, ma pregiudica anche la prevista regolamentazione a livello legislativo.

Le conseguenze della revisione dell'OAll per i corpi pompieri sono difficili da stimare poiché non vengono fornite informazioni in merito né nell'ordinanza, né nel rapporto esplicativo.

Inclusion Handicap

La bozza non è conforme alle esigenze delle persone portatrici di handicap, dato che l'accesso all'allerta, all'allarme e alle informazioni delle autorità non è garantito, o lo è solo in modo limitato, per interi gruppi di disabili. Ciò contravviene alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei disabili, della Costituzione federale e della legge sui disabili.